



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

ORDINANZA N. 8 DEL 07/03/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 7 MARZO 2024 AL 31 MARZO 2024 ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI)

IL RESPONSABILE E.Q.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 155/2010 che prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115/2017 dell'11/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 avente ad oggetto "*adesione al progetto Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto*";
- la propria deliberazione n. 147 del 20.09.2022 con la quale si è approvata l'adesione al servizio "MOVE IN" con attivazione dal 1 Gennaio 2023;
- l'ordinanza comunale n. 17 del 29/09/2023 avente ad oggetto il "provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da pm 10 e altri inquinanti nel Comune di Casalecchio di Reno - blocco parziale del traffico dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 ed attuazione del sistema Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti);
- La D.A.L. n. 152 del 30/01/2024 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) in continuità con il precedente PAIR 2020;

Atteso che:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce:
 - che le limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest si applicano

- nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo;
- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività) con blocco degli autoveicoli diesel euro 5;
 - l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo si attuano se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
 - Aderendo volontariamente a Move-In il veicolo non sarà più soggetto alle limitazioni PAIR invernali ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo;
 - Il Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche;
 - Nel caso delle misure emergenziali gli autoveicoli che hanno aderito al servizio Move-In saranno soggetti alle limitazioni alla circolazione, fino al termine del periodo emergenziale;
 - Affinché il servizio Move-In sia pienamente efficace, devono essere adottate specifiche ordinanze di circolazione comunali, in assenza delle quali, il cittadino aderente al servizio perde il vantaggio di usufruire del servizio Move-In nelle aree soggette alle consuete limitazioni alla circolazione;

Atteso che:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Vista la tavola planimetrica allegata, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che riporta i parcheggi con funzione di interscambio modale, gli itinerari ed aree che derogano alle limitazioni e la collocazione dei segnali stradali che avvisano delle limitazioni al traffico;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 7632 del 12/03/2020 che conferisce l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Immobiliare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.

267/2000 all'Ing. Barbara Devani;

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

1. nel periodo 07/03/2024 – 31/03/2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1 è sospeso il giorno 31 marzo 2024;

2. nelle seguenti domeniche ecologiche 10/03/2024, 17/03/2024, 24/03/2024, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
 - ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
3. nel periodo 07/03/2024 – 31/03/2024 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

4. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti gli itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori individuati nella planimetria allegata alla presente;
5. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 i seguenti veicoli:
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
6. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 i seguenti veicoli ad uso speciale come descritti nel punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030:
 - veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
 - veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
 - veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
 - veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
 - veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
 - veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;

- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

7. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 i seguenti veicoli secondo le deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

ORDINA INOLTRE

8. è consentita la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A

9. La disposizione di cui al precedente punto 8 è da considerarsi efficace fino al 30 settembre 2025, a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;

10. La disposizione di cui al precedente punto 8 non si applica durante le domeniche ecologiche pertanto durante tali giornate i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella presente ordinanza.

11. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpa, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della

circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

12. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 2127/2022;

13. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;

14. La disposizione di cui al precedente punto 13 non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

15. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 i seguenti itinerari all'interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali):

- via Porrettana:
 - o dall'accesso al centro abitato a sud fino alla rotatoria Biagi;
 - o dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via Caravaggio a Bologna;
- Asse Attrezzato Sud-Ovest e relative rampe di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana;
- Via Bazzanese dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa fino alla rotatoria Biagi;
- Via 63° Brigata Bolero dal confine nord con Bologna (con la via Caduti di Casteldebole) alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via della Stazione e via Berlinguer;
- Via della Stazione;
- Via Piave;
- via Garibaldi tra via Ugo Bassi e via Isonzo;
- via Isonzo in zona Garibaldi;
- Via Bixio: tratto compreso tra via Garibaldi e via Piave e tratto compreso tra via Piave e l'accesso al parcheggio del Cavalcavia;
- Via Garibaldi tra via Porrettana e via Bixio;
- Via dei Mille da via Garibaldi all'accesso del parcheggio del Municipio;
- Via Ugo bassi dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via 63° Brigata Bolero, via della Stazione e via Berlinguer a via Garibaldi;
- Via Berlinguer dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via 63° Brigata Bolero alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro e via Cristoni;
- Via Cristoni dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro all'ingresso al parcheggio della stazione Casalecchio Garibaldi lato ovest;
- Via Aldo Moro dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Berlinguer e via Cristoni

- fino all'ingresso al parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana;
- Rampe d'accesso ed uscita dalla Nuova Porrettana;
 - Via dei Martiri della Libertà da via Porrettana a via Marconi;
 - Via Ronzani da via Marconi all'ingresso del parcheggio della Stazione Centrale;
 - Via Marconi da via Toti a via Porrettana (nord);
 - Via Toti da via Marconi al Piazzale Rita Levi Montalcini;
 - gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

Che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Che l'inosservanza e la violazione delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

DISPONE ALTRESÌ

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni afferenti il punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030 e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESÌ

Qualora si verificassero le condizioni del punto 3 precedente

Che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

Che in tutto il territorio del Comune di Casalechio di Reno siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale e comunque a segnaletica stradale installata ed aggiornata;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

Che la società Adopera è incaricata di verificare la presenza della segnaletica prescritta nella presente ordinanza, comunicando al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani il giorno e l'ora dell'avvenuta verifica e di installarla o modificarla qualora fosse necessario.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

DEMANDA

Al personale del comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani come da provvedimento prot. n. 7632 del 12/03/2020;

Che per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL RESPONSABILE E.Q.
DEVANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - Allegato
(impronta: DC5012CA2A9F184CEC546ABE27552B4339EDE2F11AD94C9AAA91C0A9D99869A4)